CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA $\underline{F\ E\ R\ A\ R\ A}$

Prot. N. 538

Deliberazione N. 9

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E IL COMUNE DI MASI TORELLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRESA FRANE SPONDALI DI CANALI DI BONIFICA IN FREGIO A STRADE COMUNALI PROPOSTA DI APPROVAZIONE

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 12 del mese di Gennaio alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 159 del 8/1/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

Omissis

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo (Collegato in videoconferenza)

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dott. Vittorio Morgese (Collegato in videoconferenza) e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Massimo RAVAIOLI.

Omissis

11) CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E

IL COMUNE DI MASI TORELLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRESA

FRANE SPONDALI DI CANALI DI BONIFICA IN FREGIO A STRADE

COMUNALI – PROPOSTA DI APPROVAZIONE

Omissis

DELIBERAZIONE N. 9

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- il territorio del Comune di Masi Torello, come tutti i territori provinciali, è intersecato da una fitta rete di canali gestiti dal Consorzio, nelle cui immediate vicinanze e parallelamente ad essi si sviluppano strade pubbliche;
- le strutture del corpo stradale e del canale e relativi manufatti, sui tratti in contiguità, costituiscono un unico insieme, per cui le frane e i danni ai manufatti rappresentano un danno sia per il Consorzio, sia per il gestore della strada;
- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e la Provincia di Ferrara, al fine di assicurare la tempestività degli interventi necessari e per ridurre al minimo l'entità dei lavori di ripristino, hanno sottoscritto in data 29/04/2019 rep. Provincia n. 10022, una Convenzione di carattere generale circa l'esecuzione dei lavori e la ripartizione della relativa spesa, con l'auspicio che questo possa essere estesa anche ai Comuni del territorio.

Considerato che:

- il Comune di Masi Torello ha manifestato il proprio interesse ad aderire a tale accordo;
- in tale spirito di collaborazione le due Amministrazioni intendono regolare, mediante un'apposita Convenzione, i loro rapporti riguardanti l'esecuzione dei lavori di ripresa di frane che abbiano a verificarsi in corrispondenza di tratti di strade di competenza del Comune di Masi Torello in fregio a canali di bonifica di competenza del Consorzio;
- che la Convenzione si applica a tutti i tratti di strade comunali in adiacenza a canali consorziali e si intende comunque estesa a tutti i casi, anche futuri, di affiancamento fra

strade comunali e canali.

Preso atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 34 in data 29/11/2023, ha approvato la bozza di Convenzione in oggetto avente durata di 10 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare la bozza di Convenzione da stipulare con il Comune di Masi Torello;
- Di autorizzare il Presidente, o in caso di suo impedimento, un Vice Presidente ex art. 33 dello Statuto, alla sua sottoscrizione e al relativo perfezionamento.

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. 8 del 2/1/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità:

DELIBERA

- Di approvare la bozza di Convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con il Comune di Masi Torello;
- 2) Di autorizzare il Presidente, o in caso di suo impedimento, un Vice Presidente ex art. 33 dello Statuto, alla sua sottoscrizione e al relativo perfezionamento.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Loris Braga)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)

| Prot. | Rei | D. | | _ | _ | | | |
|-------|-----|----|------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | |

Ferrara, addì

CONVENZIONE

tra Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e Comune di Masi Torello per l'esecuzione di lavori di ripresa frane spondali di canali di bonifica in fregio a strade comunali.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta in originale informatico, tra:

- il Dott. Stefano Calderoni, domiciliato per la carica presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, il quale, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 2 del 24/02/2021, interviene nella stipulazione del presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con sede legale in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, codice fiscale 93076450381, indirizzo di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it (Parte contraente più avanti definita semplicemente "Consorzio");
- I'Arch. Marco Zanoni, domiciliato presso la sede del Comune di Masi Torello, il quale interviene nella stipulazione del presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnico Progettuale e Manutentiva del Comune di Masi Torello, con sede a Masi Torello (FE) in Piazza Cesare Toschi n. 3, codice fiscale 00321080384, indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.masitorello.fe.it (Parte contraente più avanti definita semplicemente "Comune")

Premesso:

- che dal 1° ottobre 2009, per effetto della Legge Regionale 24 aprile 2009 n. 5, i Consorzi di Bonifica ferraresi sono confluiti in un unico Consorzio denominato "Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara", il cui comprensorio coincide quasi interamente con quello amministrativo della Provincia di Ferrara;
- che il territorio provinciale è intersecato da una fitta rete di canali,
 nelle cui immediate vicinanze e parallelamente ad essi si sviluppano strade pubbliche;
- che le strutture del corpo stradale e del canale e relativi manufatti,
 sui tratti in contiguità, costituiscono un unico insieme, per cui le frane e i danni ai manufatti rappresentano un danno sia per l'uno che per l'altro;
- che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e la Provincia di Ferrara, al fine di assicurare la tempestività degli interventi necessari e per ridurre al minimo l'entità dei lavori di ripristino, hanno messo a punto un accordo di carattere generale circa l'esecuzione dei lavori e la ripartizione della relativa spesa, con l'auspicio che questo possa essere esteso anche ai Comuni del territorio;
- che il Comune di Masi Torello ha manifestato il proprio interesse ad aderire a tale accordo;
- che in tale spirito di collaborazione le due Amministrazioni intendono regolare, mediante un'apposita Convenzione, i loro rapporti riguardanti l'esecuzione dei lavori di ripresa di frane che abbiano a verificarsi in corrispondenza di tratti di strade di competenza del

Comune in fregio a canali di bonifica di competenza del Consorzio.

- che la presente Convenzione si applica a tutti i tratti di strade comunali in adiacenza a canali consorziali e si intende comunque estesa a tutti i casi, anche futuri, di affiancamento fra strade comunali e canali;
- che la presente Convenzione è stata approvata dal Comune di Masi
 Torello con Deliberazione di Consiglio Comunale n. .. del;
- che la presente Convenzione è stata approvata dall'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. .. del;

Ciò premesso e confermato, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Riparto della spesa

La spesa per l'esecuzione dei lavori necessari per ripristinare la scarpata del canale ed il corpo stradale nelle condizioni di stabilità e funzionalità precedenti al verificarsi del fenomeno franoso, nonché la spesa per il recupero di eventuali manufatti concessionati il cui danneggiamento sia riconducibile alla frana e non causa della stessa, verranno ripartite al 50% fra entrambi gli Enti.

Nel caso di manufatti non concessionati il cui danneggiamento sia riconducibile alla frana o causa della stessa, il ripristino e la spesa saranno oggetto di separata valutazione.

In detto costo andranno compresi, qualora direttamente conseguenti al fenomeno franoso:

- gli oneri per il ripristino di barriere stradali, di impianti di illuminazione e di segnaletica orizzontale e verticale nonché il rifacimento del corpo stradale, comprensivo della massicciata stradale e del manto bituminoso ove interessato e preesistente;
- gli oneri per la rimozione e lo smaltimento di eventuali alberature coinvolte, compresi gli apparati radicali se necessario, esclusa la loro ripiantumazione ed esclusi i casi in cui le alberature siano da rimuovere non a causa della frana, ma della precedente condizione di vetustà delle piante e/o di significativa inclinazione del fusto provocata dall'azione del vento, nella cui ipotesi le relative spese saranno a totale carico del Comune e non saranno incluse nella perizia più avanti trattata; saranno altresì ricompresi gli oneri derivanti dall'abbattimento e trasporto a rifiuto delle alberature e apparati radicali che si dovessero inclinare pericolosamente sia verso la strada che lato canale, i cui apparati radicali risultino insufficientemente immorsati al terreno sottostante (sponda del canale) in quanto questo risulta parzialmente eroso a causa dello scorrimento dell'acqua nel canale;
- gli oneri connessi agli atti autorizzativi di Enti diversi, fermo restando che eventuali spese relative a provvedimenti di limitazione del traffico e ordinanze di competenza comunale resteranno a totale carico de Comune e non saranno incluse nella perizia più avanti trattata;
- gli oneri relativi ad affidamento a terzi di prestazioni per ricerca ordigni bellici, verifica della qualità delle terre, ecc.;

gli oneri per imprevisti nella misura del 5%.

Andranno altresì comprese, in ogni caso, le spese tecniche relative all'istruttoria, alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla guardiania del cantiere, al coordinamento della sicurezza ove dovuto ed alla contabilità dei lavori, nella misura fissa forfetaria del 10% dell'importo di lavori, forniture e imprevisti al netto di IVA.

Resta inteso che, al fine di riportare la scarpata del canale e il corpo stradale nelle condizioni di stabilità e funzionalità precedenti al verificarsi della frana, potranno essere adottate modalità esecutive diverse da quelle originarie, in linea con le più moderne tecniche di settore.

Il costo del ripristino di eventuali manufatti coinvolti, ulteriori rispetto a quelli già descritti nei punti precedenti, sarà suddiviso al 50% al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica e viabile. Sono esclusi dall'intervento eseguito in Convenzione e dal riparto della relativa spesa al 50% eventuali maggiori lavori e forniture che ciascun Ente, nell'occasione dell'intervento eseguito in Convenzione, ritenesse opportuno eseguire nel proprio esclusivo interesse.

Il Consorzio, fatto salvo quanto previsto al successivo art.12, sosterrà anticipatamente in tutto o in parte il costo complessivo dell'intervento. Il pattuito contributo di competenza del Comune, oltre a costituire cofinanziamento di lavori di propria competenza, ha quindi titolo ad essere qualificato anche come rimborso spese.

Art. 2 - Finanziamento - CUP - Monitoraggio ex D.Lgs.

229/2011 - RUP

Per quanto di rispettiva competenza, entrambi gli Enti si impegnano ad

autorizzare l'esecuzione di ogni singolo intervento oggetto della presente Convenzione tramite i soggetti a ciò deputati, a condizione di disporre delle risorse finanziarie necessarie in quanto stanziate nel bilancio di previsione od anche grazie a fonti di finanziamento esterne, ma in ogni caso certe e disponibili.

L'autorizzazione della spesa da parte del Comune è in ogni caso subordinata all'assunzione del relativo impegno di spesa al proprio Bilancio.

Per quanto riguarda il Consorzio, i costi derivanti dall'esecuzione degli interventi oggetto della presente Convenzione sono di norma spese correnti di manutenzione in gestione ordinaria, non qualificate come spese di investimento e, come tali, non soggette all'acquisizione del CUP (Codice Unico di Progetto) presso il DIPE, né soggette al monitoraggio delle opere pubbliche di cui al D.Lgs. 229/2011.

Qualora il Comune, in relazione alle spese da esso sostenute, segnali la necessità dell'acquisizione del CUP e del monitoraggio ex D.Lgs. 229/2011, vi provvederà il Consorzio con riguardo all'importo complessivo di perizia, comprendendo con ciò anche la quota di spese sostenute dal Consorzio.

Qualora i lavori da eseguire comportassero un onere di entità tale da non consentire, anche ad uno solo degli Enti, di farvi fronte con le proprie disponibilità finanziarie, gli Enti esamineranno congiuntamente la situazione ed i possibili provvedimenti da assumere, eventualmente anche in deroga alla presente Convenzione, tenuto anche conto delle valutazioni in merito alla natura e consistenza del danno e all'urgenza del ripristino.

L'attuale normativa in materia impone la nomina di un Responsabile unico del procedimento solo in relazione ai contratti pubblici stipulati con imprese e ditte terze. Nell'ambito della presente Convenzione non sussiste tale necessità, poiché essa non integra un contratto pubblico soggetto alla suddetta disciplina. In quanto dovuto, il Consorzio nominerà il Responsabile unico del procedimento in relazione agli eventuali contratti stipulati con imprese e ditte terze ai fini dell'esecuzione degli interventi oggetto della presente Convenzione.

Art. 3 - Rilievo del danno - Segnaletica

In occasione del verificarsi di dissesti al corpo stradale e/o alla sponda del canale ad esso attigua, l'Ente che avrà rilevato il danno curerà di darne tempestiva comunicazione all'altro, promuovendo contemporaneamente un apposito sopralluogo congiunto da parte dei Tecnici competenti dei due Enti.

Ogni aspetto concernente le segnalazioni permanenti di pericolo, la regolamentazione e l'eventuale limitazione e/o deviazione del traffico stradale sino al momento di avvio dei lavori rimane di competenza del Comune, in ragione delle proprie esclusive competenze in materia di viabilità e sicurezza stradale; saranno ricompresi nella perizia gli oneri derivanti dal posizionamento e mantenimento giornaliero in efficienza della segnaletica verticale di preavviso e pericolo prevista dal Codice della Strada dal momento in cui il Consorzio presenta il preventivo al Comune e fino all'inizio dei lavori; tali oneri vengono fissati forfettariamente in 20,00 €/giorno per ogni giorno di posizionamento e man-

tenimento, per un massimo di 180 giorni.

La responsabilità della segnaletica specifica di cantiere, nonché di tutta quella direttamente correlabile all'intervento in esecuzione, sarà assunta dal Consorzio per quanto sia questo ad eseguire i lavori in amministrazione diretta, e/o dall'impresa affidataria per quanto sia questa ad eseguire i lavori su incarico del Consorzio, con ripartizione dei relativi costi al 50% tra Consorzio e Comune; tali costi comprendono altresì gli oneri relativi alle deviazioni mediante installazione di segnaletica verticale da posizionarsi su altre strade al fine di regolamentare e incanalare il traffico così come da specifiche del Comune.

Art. 4 - Sopralluogo

Il sopralluogo, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, avrà lo scopo di accertare la situazione, di valutare l'entità dei danni conseguenti al dissesto e l'urgenza dell'eventuale ripristino. Si dovranno altresì definire di comune accordo tra i Tecnici dei due Enti, in linea di massima, la tipologia di intervento ed il costo presumibile dello stesso. In caso di somma urgenza, come più avanti trattata, ad esito del sopralluogo dovrà essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dai Tecnici di entrambi gli Enti.

Art. 5 - Competenza dell'esecuzione dei lavori

I lavori necessari per ripristinare la scarpata del canale e la piattaforma stradale, compreso ove necessario lo smontaggio e rimontaggio di barriere metalliche di protezione e ogni altra lavorazione necessaria per ripristinare l'infrastruttura stradale, saranno di esclusiva competenza del Consorzio, che potrà eseguirli:

- in tutto o in parte in amministrazione diretta, mediante il proprio personale, con materiali nelle sue disponibilità o appositamente acquistati, nonché attrezzature e mezzi di trasporto e d'opera nelle sue disponibilità o appositamente noleggiati;
- in tutto o in parte mediante affidamento ad imprese e ditte terze, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

In caso di indifferibilità connessa alla sicurezza stradale e di riscontrato ritardo o inerzia da parte del Consorzio, è fatta salva la facoltà del Comune di dare avvio ai lavori con gli interventi di prima necessità.

Art. 6 - Perizia preliminare e verbale congiunto

Sulla base delle risultanze del sopralluogo, i competenti Uffici Tecnici del Consorzio, sentiti i Tecnici del Comune per le opere riguardanti la competenza comunale, provvederanno a redigere una perizia avente ad oggetto i lavori occorrenti per ripristinare la scarpata del canale e il corpo stradale.

In questa fase, il Comune dovrà inviare al Consorzio la stima dei costi relativi alle opere di competenza comunale per la necessaria valutazione e inserimento nel quadro economico dell'intervento.

La perizia, sviluppata ad un livello preliminare e di norma priva di calcoli analitici e di altri elaborati progettuali di carattere esecutivo, dovrà esse formata almeno da una relazione descrittiva, da un quadro economico di dettaglio e da alcune fotografie del luogo interessato dai lavori, e dovrà di norma essere consegnata al Comune entro sessanta giorni dal sopralluogo effettuato congiuntamente dai rispettivi tecnici con indicazioni dei tempi previsti di intervento. La relazione descrittiva

dovrà rappresentare l'esatta ubicazione del tratto o dei tratti di frana interessati dall'intervento, l'entità del danno in termini di sviluppo lineare della frana e di superficie stradale interessata, le tecniche esecutive adottate per ripristinare il corpo stradale e la scarpata del canale e, indicativamente, quali lavori verranno di massima eseguiti dal Consorzio in amministrazione diretta e quali lavori mediante affidamento a terzi, il quadro economico di perizia, le somme di spettanza di ciascun Ente e quant'altro ritenuto utile a descrivere la situazione specifica.

Il quadro economico di perizia, riportando i valori desunti dal computo metrico estimativo, sarà articolato secondo il seguente schema:

A. LAVORI

| | A.1) lavori in amministrazione diretta (ove previsti) | € |
|-----|--|---------|
| | A.2) lavori affidati a terzi (ove previsti) | € |
| | A.3) oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati a terzi (d | ove pre |
| vis | ti) | € |
| | totale lavori A=A.1+A.2+A.3 | € |
| В. | FORNITURE E NOLEGGI (ove previsti) | |
| | B.1) fornitura materiali (ove previsti) | € |
| | B.2) noleggio mezzi (ove previsti) | € |
| | totale forniture e noleggi B=B1.+B.2 | € |
| | totale lavori, forniture e noleggi A+B | € |
| C) | Interventi a carico del Comune (ove previsti) | € |
| D) | Imprevisti 5% | |
| E) | spese tecniche 10% di A+B+C+D | € |
| F) | IVA aliquota corrente | € |

TOTALE PERIZIA

| € | | | | |
|---|--|--|--|--|
| C | | | | |

Quota 50% a carico del Comune

€.....

Quota 50% a carico del Consorzio

€.....

Ai fini della stima dei costi per esecuzione diretta si farà riferimento ai costi effettivi del personale, dei materiali e dei mezzi nelle disponibilità del Consorzio, nonché ai prezzi di mercato per gli acquisti e i noleggi presso terzi.

Ai fini della stima dei costi per lavori in appalto si farà riferimento ai preventivi delle imprese e ditte interpellate, qualora siano già stati raccolti e adottando i prezzi più bassi, ovvero al progetto o ai prezzi di mercato desunti da lavori analoghi eseguiti in precedenza da terzi per conto del Consorzio. In ogni caso, ove sia previsto l'intervento da parte di terzi, il Consorzio affiderà i lavori e le forniture ai sensi dell'ordinamento interno e della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 7 - Sottoscrizione e trasmissione della perizia - Effetti

La perizia preliminare di cui al precedente art. 6, redatta dai competenti Uffici Tecnici del Consorzio, andrà redatta in duplice esemplare originale, datata e sottoscritta con firma autografa:

- dal Tecnico del Consorzio, Capo Sezione competente per ruolo e territorio;
- dal Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio;

La perizia così sottoscritta verrà trasmessa in duplice originale al Comune, dove verrà a sua volta sottoscritta:

dal Tecnico del Comune competente per ruolo e territorio;

 dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune, a titolo di approvazione della perizia e di autorizzazione alla spesa per quanto compete al Comune.

Il Comune tratterrà per sé un originale della perizia come sopra sottoscritto, mentre l'altro originale sarà restituito al Consorzio.

La sottoscrizione e trasmissione della perizia diverrà in tal modo specifico atto di esecuzione della presente Convenzione, senza che siano necessarie ulteriori approvazioni da parte degli Organi amministrativi dei due Enti. Ciò fermo restando la necessità di sottoporre ai competenti Organi amministrativi del Consorzio gli affidamenti a terzi di lavori, forniture e noleggi, secondo l'ordinamento interno e le vigenti norme in materia di contratti pubblici.

Art. 8 - Lavori in caso di somma urgenza

In caso di pericolo incombente per l'incolumità delle persone e/o di grave dissesto che pregiudichi gravemente la funzionalità del canale e/o della strada, tale da poter comportare ingenti ed ulteriori danni, si applicheranno le norme vigenti in materia di lavori di somma urgenza. In particolare, all'atto del sopralluogo di cui al precedente art. 4 verrà redatto dai Tecnici dei due Enti un verbale di somma urgenza, verranno immediatamente adottate le misure di emergenza del caso, verrà dato tempestivo avvio ai lavori, verranno reperite anche in via straordinaria le risorse necessarie e la perizia di cui al precedente art. 6, sottoscritta e trasmessa come previsto dal precedente art. 7, verrà elaborata, prodotta ed approvata a consuntivo, sostituendo il quadro economico con il conto finale di cui al successivo art. 11.

Art. 9 - Lavori in variante

Qualora durante l'esecuzione dei lavori sorgessero esigenze non previste e fosse necessario modificare in tutto o in parte le lavorazioni di perizia e/o le rispettive quantità, o provvedere a forniture e noleggi non previsti, si potrà procedere senza alcuna formalità a condizione che rimanga invariato l'importo della perizia e quindi la spesa inizialmente prevista. Allo stesso modo si potrà procedere in caso di diminuzione della spesa.

Diversamente, qualora in conseguenza delle variazioni si preveda un supero della spesa, il Consorzio dovrà elaborare e produrre una apposita perizia di variante ai sensi del precedente art. 6, che sarà sottoposta alla procedura di approvazione di cui al precedente art. 7.

Art. 10 - Esecuzione dei lavori - Sicurezza in cantiere

Salvi i casi previsti dal precedente art. 8 ed i primi interventi di emergenza e messa in sicurezza della strada, i lavori potranno avere inizio solo dopo che il Consorzio avrà ricevuto dal Comune l'originale della perizia di cui al precedente art. 6, sottoscritto ed approvato ai sensi del precedente art. 7.

Come detto, i lavori necessari per ripristinare la scarpata del canale e la piattaforma stradale saranno eseguiti direttamente dal Consorzio e/o da imprese e ditte terze incaricate dal Consorzio, sotto l'esclusiva direzione dei lavori dei Tecnici consorziali, nei tempi convenuti con i Tecnici del Comune. Il Comune avrà facoltà di seguire l'esecuzione dei lavori ed offrire il proprio contributo tecnico in termini di osservazioni e suggerimenti rivolti dal suo Tecnico competente al Direttore dei lavori

del Consorzio, senza tuttavia poter interferire nei rapporti tra la Direzione dei lavori del Consorzio e le maestranze e/o le imprese e ditte esterne impiegate. Ciò ferma restando la facoltà del Comune di richiede l'interruzione dei lavori qualora questi procedessero ingiustificatamente in difformità a quanto previsto in perizia.

Eventuali interventi precedenti all'inizio dei lavori da parte del Consorzio e/o successivi all'ultimazione degli stessi, previsti e compresi nel quadro economico della perizia, eseguiti da imprese e ditte terze incaricate dal Comune, saranno condotti sotto l'esclusiva direzione dei lavori dei Tecnici del Comune.

Il Consorzio farà eseguire i lavori nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008. In particolare, qualora i lavori vengano affidati in tutto o in parte ad imprese esterne, il Consorzio elaborerà un PSC e nominerà il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Art. 11 - Contabilità dei lavori - Conto finale

Durante l'esecuzione dei lavori il competente Ufficio Tecnico del Consorzio terrà la contabilità degli stessi nella forma semplificata prevista dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. A seconda dei casi verranno redatti almeno i libretti delle misure e/o le liste settimanali di mano d'opera, mezzi e provviste.

Al termine dei lavori il competente Ufficio Tecnico del Consorzio redigerà il conto finale dei lavori, comprensivo delle fatture e dei mandati di pagamento delle prestazioni affidate ad imprese e ditte esterne. La certificazione di regolare esecuzione di lavori, forniture e noleggi verrà attestata ai sensi della normativa vigente in materia, con semplice apposizione del nulla osta del Direttore dei lavori sulle fatture dei lavori ovvero con relativo certificato di regolare esecuzione.

Il conto finale, poiché elaborato a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, e considerato che la perizia viene sviluppata ad un livello preliminare che è per sua natura di carattere approssimativo, potrà rappresentare l'esecuzione di lavori, forniture e noleggi anche diversi da quelli previsti in perizia, purché la spesa complessiva risulti inferiore o uguale a quella prevista in perizia. In caso di aumenti di spesa si applica il precedente art. 9.

Il conto finale sopra descritto, datato e firmato dal Direttore dei lavori e dal Direttore dell'Area Tecnica consorziale e accompagnato dalla richiesta di liquidazione, verrà quindi trasmesso al Comune ai fini della liquidazione delle somme da questa dovute.

Qualora l'importo complessivo dei lavori, delle forniture e dei noleggi previsti in perizia sia superiore ad € 40.000,00 al netto di IVA, sarà facoltà del Consorzio emettere stati di avanzamento dei lavori, che verranno trasmessi al Comune ai fini della liquidazione delle somme da questa dovute. Analoga facoltà avrà il Consorzio qualora i lavori in corso vengano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, in relazione ai lavori eseguiti sino alla sospensione.

Art. 12 - Liquidazione da parte del Comune delle somme spettanti al Consorzio

Le spese sostenute dal Comune, oltre a costituire co-finanziamento di

lavori di propria competenza, hanno titolo ad essere qualificate anche come rimborsi di spese anticipate dal Consorzio. Il Consorzio non ha natura giuridica tale da poter emettere fatture, né alcun CIG è dovuto ai sensi di legge con riguardo al rapporto convenzionale tra il Comune ed il Consorzio, né le transazioni di denaro tra il Comune ed il Consorzio derivanti dalla presente Convenzione sono soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

Qualora l'importo complessivo della perizia di cui al precedente art. 6 sia superiore ad € 40.000,00, verrà corrisposta al Consorzio prima dell'inizio dei lavori, un'anticipazione pari al 10% dell'importo di perizia, che verrà proporzionalmente recuperata sui successivi stati di avanzamento e sullo stato finale.

Il Comune liquiderà le somme dovute al Consorzio sulla base della documentazione contabile ricevuta, accompagnata dalla richiesta di liquidazione, entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato nella richiesta. Decorso inutilmente detto termine spetteranno al Consorzio gli interessi legali.

Il Consorzio si riserva di non dare corso a nuovi lavori in Convenzione sino a che non gli saranno state liquidate da parte del Comune le somme relative a precedenti lavori ultimati.

Art. 13 - Durata della Convenzione - Facoltà di rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 10 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e cessa automaticamente di avere effetti su nuovi interventi alla sua naturale scadenza, fatta salva la facoltà di rinnovo per

uguale o minore periodo, secondo la volontà delle Parti.

I singoli interventi autorizzati in vigenza della Convenzione verranno portati a termine sino alla loro liquidazione da parte del Comune ai sensi della presente Convenzione.

Art. 14 - Recesso unilaterale dalla Convenzione

Sia il Comune che il Consorzio hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione senza necessità di motivazione, in qualunque momento di validità della stessa. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r. o PEC, a firma di colui che ha sottoscritto la presente Convenzione o da colui che ne avrà i poteri al momento del recesso.

In ogni caso i singoli interventi autorizzati in vigenza della Convenzione verranno portati a termine sino alla loro liquidazione da parte del Comune ai sensi della presente Convenzione.

Art. 15 - Revisione della Convenzione

Qualora una od entrambe le Parti ritengano opportuno rivedere alcune clausole della presente Convenzione in corso di validità della stessa, questa potrà essere modificata di comune accordo, previa risoluzione concordata e bilaterale.

Art. 16 - Controversie

A fronte di eventuali controversie tra le Parti si darà corso ad un tentativo di composizione in via bonaria amministrativa.

In caso di controversie giudiziali è competente il Tribunale di Ferrara.

Art. 17 - Scambio informativo

Il Comune ed il Consorzio si impegnano a darsi reciprocamente infor-

mazione, sia nella fase di studio che di progettazione, circa le eventuali nuove opere o le modifiche alle opere esistenti che abbiano in programma di realizzare e che possano direttamente o indirettamente influire rispettivamente sulla rete dei canali di bonifica e sulla rete delle strade comunali, al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle opere stesse.

Art. 18 – Disposizioni finali

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, quali spese di bollo e diritti di segreteria e scritturazione sono a totale ed esclusivo carico del Consorzio. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 131/1986.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in in forma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis L. 241/1990 in segno di piena accettazione.

per il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
il Presidente

(Dott. Stefano Calderoni)

(firmato digitalmente)

Per il Comune di Masi Torello
il Responsabile dell'Area Tecnico Progettuale e Manutentiva

(Arch. Marco Zanoni)

(firmato digitalmente)